

SCUOLA e LAVORO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Aumenti retributivi

Il gioco delle tre carte

Rinviamo ai comunicati stampa dell'11 e 27 maggio le nostre considerazioni sul contratto; ci preme qui invece riprendere l'affermazione che si tratta di un "buon contratto" contenuta nelle dichiarazioni rese il giorno dopo alla stampa dal Ministro Lombardi. Niente di più falso.

Riteniamo che gli elementi da prendere in considerazione per valutare la bontà di un rinnovo contrattuale debbano essere due, e più precisamente quello riguardante la parte normativa e quello per la parte economica.

Per quanto riguarda la parte normativa ci limitiamo ad osservare che, nonostante il tempo, le norme del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 (quarant'anni fa!) sono sicuramente più liberali di quelle innovative che si vorrebbero far passare come più favorevoli ai lavoratori.

Per la parte economica (è questa che ci ha suggerito il titolo del pezzo) c'è da dire che è un vero e proprio imbroglio.

Osserviamo preliminarmente che la parte vera e propria che riguarda il futuro inquadramento economico, che dovrebbe partire dal 1 gennaio 1996, è ancora tutta da scrivere perchè è stata rinviata al prosieguo delle trattative che dovrebbero concludersi entro il 30 ottobre p. v.

Per il 1995 le tabelle stipendiali diffuse e allegate all'ipotesi di accordo prevedono per un professore di scuola media di primo grado o di secondo grado con 20 anni di servizio un aumento dal 1 gennaio 1995 rispettivamente di lire 87.000 e 90.000. Tali aumenti diventano a regime, cioè il 1 dicembre 1995, lire 165.000 e 171.000 lire. Questi importi sono lordi cioè vanno depurati delle somme relative alla vacanza contrattuale e cioè lire 54.000 (che già si prendono) e delle ritenute erariali e assistenziali pari al 37 per cento, pertanto gli aumenti tanto sbandierati, di lire 165.000 e 171.000 lordi, diventano al netto rispettivamente lire 71.000 e 73.500.

A questo punto desideriamo fare una considerazione: se da questi importi netti togliamo quanto dal 1 gennaio 1995 viene già detratto sulla busta paga e cioè lire 30.000 circa (la quota di I.I.S. per la buonuscita) arriviamo a concludere che il docente con venti anni di servizio, si ritrova al 1 dicembre 1995 nella busta paga un aumento rispetto a quella del 1 dicembre 1994 di lire 41.000 (71.000 - 30.000) e un contratto rinnovato.

Ci chiediamo se è serio dopo cinque anni di vacanza contrattuale, diventati sei nel frattempo, proporre a fronte di una formalizzazione di maggior carico di lavoro (che peraltro già c'è) questo umiliante trattamento economico che decorrerà dal 1 dicembre 1995. Tutto questo, in presenza di un carico di lavoro mai in precedenza attribuito a tutte le categorie del comparto scuola. Come è dimostrato dalle formalizzazioni già in atto definite dall'O.M. n. 159 dell'11 maggio 1995, riguardante il calendario scolastico per il 1995-96, che a parte pubblichiamo per una più adeguata consapevolezza dei nostri lettori. Anche per i docenti della scuola superiore è arrivato come un UKASE l'ordine della "programmazione" con tutto ciò che essa comporta, in un ordine di scuola nel quale il docente che voglia svolgere la propria funzione con un minimo di dignità deve impegnare un tempo congruo (anche il doppio) rispetto all'orario di lezione frontale.

Pazienza per la proposta offensiva (è la controparte!) ma averla accettata da parte dei Sindacati CGIL - CISL - UIL allineati su questa visione punitiva propria di un Ministro le cui idee privatistico-manageriali sono note, non è perdonabile.

Diciamo soltanto che tutto ciò è un disegno confindustriale di un politico mascherato da tecnico.

Agostino Scaramuzzino

ISPETTORATO

ISTRUZIONE

ARTISTICA

Alla fine del mese di aprile il Ministro Lombardi ha ritenuto di dover sostituire nell'incarico di Capo dell'Ispettorato il dott. Carlo Catanzaro.

Osserviamo preliminarmente, per quanto riguarda il provvedimento, che è la prima volta negli annali della P. I. che capita un caso del genere; con riferimento al merito prendiamo atto che "la colpa" del Dott. Catanzaro è quella di aver voluto salvaguardare la peculiarità delle istitu-

NELL'INTERNO

- Interrogazione dell'On. Napoli sul Piano Nazionale di aggiornamento.
- Gli aumenti retributivi previsti dall'ipotesi di accordo
- I punti salienti della riforma pensionistica

zioni (Accademie e Conservatori) affidate all'Ispettorato senza rincorrere demagogici scenari o allinearsi su posizioni di comodo.

Con riferimento al modo, ci permettiamo di sottolineare che se il Ministro e il suo seguito avessero interpellato qualcuno circa l'opportunità di presenziare al passaggio delle consegne, sarebbero stati sicuramente sconsigliati.

Si sarebbe almeno risparmiata una buona occasione per tacere.

COMUNICATO STAMPA dell'11 maggio 1995

Ieri, 10 maggio, dopo mesi di serrato confronto si sono conclusi gli incontri relativi all'ipotesi di rinnovo per il contratto della scuola.

I sindacati autonomi del comparto scuola della CISAL (CISAL Scuola; CISALSCUOLA-FIS; CISALSCUOLA-SNAPIE) nel confermare le perplessità già emerse nel corso della trattativa, giudicano negativamente il documento conclusivo presentato dall'ARAN (l'agenzia governativa incaricata della negoziazione) sia per la parte normativa che per quella economica.

Alla luce delle trattative condotte su due tavoli separati (Confederali da una parte, Autonomi dall'altra) non è accettabile il principio innovativo e ricattatorio della doppia firma. Infatti per la prima volta sono previsti due tempi di sottoscrizione dell'ipotesi d'accordo: una firma subito, la seconda alla conclusione vera e propria della trattativa e cioè il 30 ottobre; la non prima firma autoesclude il sindacato dal prosieguo della trattativa e quindi dalla sottoscrizione dell'atto finale.

Per la parte economica vi è da osservare che, a fronte di un contratto scaduto nel 1990 con una perdita di potere di acquisto degli stipendi del 15 per cento, viene offerto un aumento retributivo lordo del 6 per cento a regime che corrisponde a circa 125 mila lire nette di media pro-capite, che vanno depurate dalla vacanza contrattuale (54.000) e delle ritenute (37 per cento).

Questa scarsità di investimento di risorse dimostra nei fatti un disinteresse per il ruolo della scuola pubblica e per la centralità che essa deve avere nello sviluppo sociale.

In un momento politico in cui si ricercano modi e mezzi di democrazia diretta, l'ipotesi di rinnovo contrattuale dovrà essere sottoposta alla valutazione della base, affinché le OO.SS. possano essere legittimate a firmarla.

COMUNICATO STAMPA del 27 Maggio 1995

Alla luce dell'accordo parziale siglato l'11 maggio 1995 tra l'ARAN e i sindacati Confederali CGIL-CISL-UIL per il rinnovo del contratto, i sindacati scuola della CISAL nel confermare la valutazione negativa e quindi l'agitazione in atto, comunicano di aver convocato per domenica 28 p.v. i propri organi direttivi per deliberare una serie di iniziative di protesta che possano contemperare il diritto dei ragazzi e delle famiglie ad avere una scuola sempre più adeguata ai loro bisogni con quello dei docenti nella duplice veste di lavoratori e cittadini, di porre in essere azioni sindacali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e il Governo sul problema della scuola pubblica. Tale istituzione deve rimanere l'asse portante del patrimonio culturale del Paese e non diventare un mezzo di supporto per interessi confindustriali più o meno camuffati.

CONTRATTO

Tabelle retributive allegare all'ipotesi di accordo

AUMENTI MENSILI LORDI DAL 1 GENNAIO 1995 (con assorbimento indennità di vacanza contrattuale)										
Anzianità	Ausiliari equiparati	Guardar. aiutanti cuochi	Collab. equiparati	Coordi. equiparati	Sc. Mat. elem. equip.	Dip. sec. sup. equip.	Sc. media equiparati	Sec. II gr. equiparati	Conserv. equiparati	Dirett. equiparati
da 0 a 2	51.000	52.000	57.000	66.000	66.000	66.000	71.000	71.000	87.000	99.000
da 3 a 8	52.000	53.000	59.000	67.000	67.000	67.000	73.000	75.000	90.000	102.000
da 9 a 14	56.000	57.000	63.000	73.000	73.000	73.000	79.000	82.000	99.000	112.000
da 15 a 20	59.000	60.000	68.000	79.000	79.000	79.000	87.000	90.000	109.000	122.000
da 21 a 27	63.000	64.000	72.000	85.000	85.000	88.000	94.000	100.000	116.000	131.000
da 28 a 34	65.000	66.000	75.000	91.000	91.000	94.000	101.000	106.000	123.000	144.000
da 35	67.000	68.000	78.000	96.000	96.000	99.000	106.000	112.000	129.000	154.000

AUMENTI MENSILI LORDI A REGIME (dal 1 dicembre 1995 - con assorbimento precedente aumento)										
Anzianità	Ausiliari equiparati	Guardar. aiutanti cuochi	Collab. equiparati	Coordi. equiparati	Sc. Mat. elem. equip.	Dipl. sec. sup. equip.	Sc. media equiparati	Sec. II gr. equiparati	Conserv. equiparati	Dirett. equiparati
da 0 a 2	98.000	100.000	109.000	125.000	125.000	125.000	135.000	135.000	165.000	189.000
da 3 a 8	99.000	102.000	112.000	128.000	128.000	128.000	139.000	143.000	171.000	195.000
da 9 a 14	106.000	109.000	121.000	138.000	138.000	138.000	151.000	155.000	189.000	213.000
da 15 a 20	113.000	115.000	129.000	151.000	151.000	151.000	165.000	171.000	207.000	232.000
da 21 a 27	119.000	121.000	137.000	162.000	162.000	168.000	179.000	190.000	220.000	250.000
da 28 a 34	124.000	126.000	143.000	174.000	174.000	180.000	192.000	202.000	234.000	275.000
da 35	127.000	130.000	148.000	183.000	183.000	189.000	202.000	213.000	247.000	293.000

L'IMBROGLIO

Per conoscere gli aumenti netti al primo dicembre 1995 è necessario sottrarre da ogni importo lordo prima la somma relativa alla vacanza contrattuale che già viene percepita (lire 54.000) e poi quella relativa alle ritenute assistenziali ed erariali che è pari al 37 per cento.

ESEMPIO: un professore di scuola media con un'anzianità da 15 a 20 anni dovrebbe percepire a regime e cioè il 1 dicembre 1995 lire 165.000. A questa cifra è necessario sottrarre prima lire 54.000 e poi lire 41.000 (37 per cento di 111.000) per cui l'aumento netto è di appena 70.000 lire. Poiché dal 1 gennaio 1995 è operante una ritenuta di 30.000 lire circa (quota della I.I.S. sulla buonuscita) il professore dell'esempio si ritroverà nella busta paga al 1 dicembre 1995, rispetto a quella del 1 dicembre 1994 soltanto lire 40.000 (70.000 - 30.000). Ecco l'aumento-imbroglio!

Nuova normativa

Pubblichiamo dell'ipotesi di accordo la parte normativa relativa ai diritti sindacali, (Capo III e Capo IV) ancora una volta rileviamo — con preoccupazione — la pervicacia nell'adottare uno strumento politico-sindacale (la normativa) a favore di CGIL - CISL - UIL per prefigurare scenari di democrazia sindacale di tipo bulgaro.

CAPO III - Diritti sindacali

Art. 13 - Assemblee

1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.

2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.

3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:

— le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art. 6, comma 1;

— i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al 3 comma, secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee del personale direttivo e delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al 1 comma del presente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee del personale direttivo, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo del Provveditorato

agli studi e in quello dell'Istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora o per ora diversa organizzando una unica assemblea congiunta o — nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali — assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea — o alle assemblee — di cui al presente comma va affissa all'albo dell'Istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al secondo comma.

8. La comunicazione deve essere affissa all'albo del Provveditorato agli studi o dell'istituzione scolastica interessata nello stesso giorno in cui è pervenuta; contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale coinvolto dall'assemblea per raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il capo d'istituto:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente soppesce le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i nominativi

del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5, 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.

Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.

1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 300/1970, sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.R.A.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.R.A.N. - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;

b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

Art. 15 - Diritti e libertà sindacali

(continua in quarta pagina)

INTERROGAZIONE

Pubblichiamo il testo dell'interrogazione parlamentare presentata il 9 maggio u.s. sul Piano nazionale di aggiornamento per l'anno 1995-96

ON. ANGELA NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:

l'Ufficio Studi del Ministero della pubblica istruzione esercita funzioni di estrema importanza soprattutto in un momento di palese necessità di riordino del sistema scolastico:

al citato Ufficio è stato decurtato il 42 per cento dei fondi assegnati, con grave pregiudizio per il regolare svolgimento delle proprie delicate attività:

è stata, altresì, stanziata la somma di lire sei miliardi e cinquecento milioni per abbonamento a riviste varie;

sono stati invece, stanziati appena tre miliardi e settecentosessanta milioni per i corsi di riconversione (articolo 473 decreto-legge n. 297 del 1994) ed analoga cifra è stata prevista per l'anno di formazione in servizio dei docenti;

quali siano state nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento 1995 le motivazioni che hanno indotto codesto Ministero ad apportare le decurtazioni dei fondi destinati all'Ufficio Studi, a destinare una somma esigua per gli indicati corsi dei docenti e quali criteri sono stati adottati per l'individuazione delle riviste e dei destinatari delle stesse.

PENSIONI

La nuova Previdenza

(Ipotesi Governo-Sindacati)

COSA CAMBIA FINO AL 2008

- Dal 1 gennaio '96 i lavoratori pubblici potranno andare in pensione a 52 anni con 35 anni di contributi.
- Il tetto d'età aumenterà gradualmente un anno ogni due. Penalizzazione per chi anticipa

IL SISTEMA DI CALCOLO

- Graduale passaggio dal modello retributivo a quello contributivo (a regime nel 2013).
- Lavoratori con oltre 18 anni di contributi: resta il modello retributivo.
- Lavoratori con contributi fino a 18 anni: applicazione del pro-rata.
- Per i nuovi assunti dal 1 gennaio '96: scatta subito il modello contributivo.

USCITA DAL BLOCCO

- Lavoratori bloccati nel 1993: settembre 1995.
- Lavoratori bloccati nel 1994 e 1995: 4 possibilità di uscita: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre 1996.

PENSIONI DI ANZIANITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI

- Con 35 anni di contributi si potrà beneficiarne avendo un'età di almeno 52 anni (nel 1996 e 1997), progressivamente elevata a 57 (nel 2008). Chi ha maturato periodi contributivi dai 36 anni (nel 1996, 1997 e 1998) ai 40 anni (nel 2008) potrà andare in pensione senza limiti di età.

PENSIONE ANTICIPATA DEI PUBBLICI DIPENDENTI

- Tre possibilità di uscita dal lavoro, con penalizzazioni progressive in base agli anni mancati al raggiungimento del tetto contributivo.

ARMONIZZAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

- Omogeneizzazione della base pensionabile. Tetto pensionistico a 60 anni per le lavoratrici del settore pubblico.

BABY PENSIONI

- Rimangono per i dipendenti pubblici. Possono andare in pensione a 40 anni con 20 di contributi. Ma con un taglio del 35 per cento dell'assegno.

DAL 2008 (A regime)

Per lavoratori privati e pubblici: pensione a 57 anni con 35 di contributi. Premi notevoli per chi allunga l'età lavorativa e forti penalizzazioni per chi esce in anticipo.

BABY PENSIONI

- Tempo anagrafico a 57 anni e 35 anni di contributi

I trattamenti anticipati - periodo transitorio

Quando possono andare in pensione i dipendenti pubblici

Prima possibilità senza penalizzazioni, si applica a tutti

Anno	Età in cui si può andare in pensione con	
	35 anni di contributi	Anni di contribuzione senza vincoli anagrafici
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008	57	40

Seconda Possibilità' con penalizzazione si applica ai lavoratori del settore pubblico con meno di 35 anni di contributi

Anno	Età anagrafica	Requisiti		
		Anzianità contributiva	Penaliz. in %	Quota per cento di pensione a cui si ha diritto
		20	35	65%
		21	32	68%
1996	52	22	29	71%
1997	52	23	26	74%
1998	53	24	23	77%
1999	53	25	20	80%
2000	54	26	17	83%
2001	54	27	15	85%
2002	55	28	13	87%
2003	55	29	11	89%
2004	56	30	9	91%
2005	56	31	7	93%
2006	57	32	5	95%
2007	57	33	3	97%
2008	57	34	1	99%
		35	0	100%

Terza Possibilità' con penalizzazione. Si applica ai lavoratori del settore pubblico a prescindere dall'età anagrafica che hanno almeno 19 anni di contributi alla fine del '96.

Anzianità contributiva al 31/12/'95	Anzianità necessaria per andare in pensione dal 1/1/96	In che anno si può andare in pensione (dall'1/1)	Penalizzazioni per gli anni mancanti a 37
19	32	2009	-9%
20	32	2008	-9%
21	32	2007	-9%
22	31	2005	-11%
23	31	2004	-11%
24	31	2003	-11%
25	31	2002	-11%
26	30	2000	-13%
27	30	1999	-13%
28	30	1998	-13%
29	30	1997	-13%

Un'occhiata nei Palazzi

Sono circa tremila i dipendenti del Senato e della Camera che nei prossimi giorni perderanno (forse?) purtroppo qualche piccolo beneficio sui loro trattamenti pensionistici per attenuare i più macroscopici contrasti con le nuove norme che le Camere si apprestano a varare e che riguardano tutti i lavoratori. Pare che un'apposita Commissione di studio si stia occupando del problema; per il momento desideriamo sottoporre all'attenzione di tutti, anche dei sigg.ri Parlamentari quanto gli "unti" dei "palazzi" percepiscono.

Attualmente possono andare in pensione dopo 25 anni, avere 15 mensilità dell'anno di pensione, calcolata sull'ultimo stipendio in godimento. Il coefficiente di rendimento (attualmente del 2% per gli statali) cresce progressivamente fino ad arrivare a fine carriera al 2,8%.

Con 35 anni di servizio la pensione viene calcolata sull'90% dell'ultimo stipendio e si rivaluta automaticamente con gli aumenti previsti per il personale in servizio.

A questo punto ci sia consentito una domanda curiosa. E' prevista l'indennità di schiaffo per i commessi chiamati a sedare le risse dei sigg.ri Parlamentari? Se la risposta è negativa possiamo dire che in 50 anni di democrazia sindacale si è almeno realizzata questa uguaglianza fra i lavoratori!

Ministero Pubblica Istruzione (Gabinetto)

Calendario scolastico per l'anno 1995/96

ORDINANZA MINISTERIALE 159

Prot. n. 5267/LM
Roma 11 maggio 1995
(Omissis)

Articolo 1

1. — Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine il 12 giugno 1996.

2. — Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le lezioni hanno termine il 15 giugno 1996, limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte. Le lezioni hanno termine il 10 giugno 1996.

3. — Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi hanno termine il 29 giugno 1996. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del T. U. citato nelle premesse nonché in classi degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

4. — Dal 1 settembre 1995 all'inizio delle lezioni e dal termine delle operazioni di scrutinio finale al 29 giugno 1996, il personale docente può partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate dall'amministrazione.

Articolo 2

1. — Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni — fatte salve le valutazioni in itinere che accompagnano ed orientano lo sviluppo delle attività didattiche — sono determinate come segue, con deliberazione del Collegio dei docenti, a seconda che il periodo delle lezioni sia suddiviso in trimestri o in quadrimestri.

Per le valutazioni trimestrali: Scuole medie, entro prima decade dicembre 1995 entro metà marzo 1996 - 12 giugno 1996.

Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, entro prima decade dicembre '95 entro metà marzo 1996 - 15 giugno 1996.

Per le valutazioni quadrimestrali:

Scuole elementari e medie, entro ultima decade gennaio 1996 - 12 giugno 1996.

Istituti scuole di istruzione secondaria superiore, entro ultima decade gennaio '96 - 15 giugno 1996.

2. — Resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente circa la scansione quadrimestrale e l'ulteriore rilevazione bimestrale degli apprendimenti nella scuola elementare.

3. — Nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore, la deliberazione del Collegio dei docenti relativa alla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri deve essere adeguatamente motivata. Attesa l'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del Collegio deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni medesimi.

Articolo 3

1. — Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 1, hanno inizio il 12 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 15 giugno 1996.

2. — Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 2, hanno inizio il 15 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 20 giugno 1996, avuto riguardo a quanto stabilito nel precedente art. 1, comma 2, gli scrutini finali delle classi terminali dei corsi di qualifica e di maestro d'arte sono pubblicati entro il 12 giugno 1996.

3. — Gli scrutini intermedi hanno alle date di scadenza di cui al precedente art. 2.

Articolo 4

1. — Gli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie hanno inizio il 17 giugno e si concludono entro il 29 giugno 1996.

2. — Gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza di maestro d'arte negli istituti d'arte hanno inizio il 12 giugno e si concludono entro il 21 giugno 1996. I presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore stabiliscono la data di svolgimento degli esami di idoneità e degli esami integrativi. L'unica sessione degli esami integrativi può svolgersi anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, i presidi stabiliscono, altresì, la data di svolgimento delle prove suppletive per gli studenti degli istituti secondari superiori che, al termine delle lezioni, a giudizio del Consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia.

Articolo 5

1. — In relazione alle particolari esigenze degli istituti tecnici ove funzionano classi sperimentali per adulti e degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione (Art. 1, comma 3), i Provveditori agli studi sono autorizzati a modificare le scadenze delle valutazioni periodiche e degli scrutini di cui agli artt. 2 e 3, al fine di facilitare l'integrazione dei curricoli scolastici con quelli della formazione professionale regionale.

Articolo 6

1. — Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 26 giugno 1996.

Articolo 7

1. — Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità alle disposizioni vigenti:

- tutte le domeniche;
- il 1 novembre, Festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1 gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1 maggio, Festa del Lavoro;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- la Festa del Santo Patrono.

Articolo 8

1. — I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni e i Consigli scolastici provinciali determinano entro il 30 giugno 1995, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.

2. — Nel periodo compreso tra la data del 1 settembre 1995 e la data d'inizio delle lezioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, tutti i docenti sono impegnati nell'attività di programmazione.

3. — Nell'esercizio dei poteri di autonomia, derivanti dall'applicazione dell'articolo 277 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di organizzazione della didattica, il Consiglio di classe, sulla base della programmazione del Collegio dei docenti, organizza e svolge, nella fase di avvio lezioni, attività di accoglienza, orientamento, approfondimento ed altre attività didattiche ed educative integrative, con particolare riguardo della scuola secondaria superiore, a quelle previste dall'art. 12, comma 5, lett. a), dell'Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 88.

4. — Nel quadro della flessibilità del calendario regionale, le singole istituzioni scolastiche possono stabilire un calendario differenziato, nel rispetto di almeno 200 giorni effettivi di lezione, al fine di:

A) Consentire, soprattutto negli istituti secondari superiori, l'organizzazione nel corso dell'anno scolastico di iniziative dirette all'accertamento tempestivo dei livelli di preparazione, abilità e conoscenza posseduti dagli alunni ed alla programmazione e realizzazione di interventi didattici ed educativi integrativi.

B) Organizzare attività curricolare in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo.

C) Far fronte ad eventuali so-

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cima - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 27/05/1995 - Stampato il 31/05/1995

sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasioni di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolare nonché di eventi straordinari.

5. — Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti

scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Giancarlo Lombardi il Ministro

Nuova normativa

(dalla seconda pagina)

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2. In particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25, 26 - per il personale direttivo e docente, 28 e 29 del DPR n. 209/1987. 3. L'Amministrazione è tenuta ad operare le trattenute previste dalla delega sindacale e a versare gli importi corrispondenti alle organizzazioni sindacali destinatarie.

Le parti si impegnano a ridefinire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL le norme relative alla delega sindacale anche al fine di adeguare alla eventuale evoluzione del quadro legislativo.

4. Le trattenute per i scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D. Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.

CAPO IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art. 16 - Procedure per la conciliazione

1. In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia.

La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.

3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il ten-

tativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.

4. Le parti di cui all'art. 14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione.

Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. In attuazione dell'art. 53, del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata.

La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, del d.lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993.